

# "RAGIONERIA GENERALE"

## I FINANZIAMENTI: IL CAPITALE PROPRIO

# Indice

- IL CAPITALE PROPRIO
- L'APPORTO INIZIALE DI CAPITALE PROPRIO
- LA DETERMINAZIONE E GESTIONE DEL RISULTATO ECONOMICO
- GLI AUMENTI DI CAPITALE
- LE DIMINUZIONI DI CAPITALE
- RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

# Il capitale proprio

Entità dei finanziamenti vincolata inizialmente all'attività aziendale



**Capitale di costituzione**



**Capitale di apporto**

(Conferimenti effettuati dai proprietari sotto forma di fattori produttivi generici e/o specifici )



Sottoscrizione del capitale sociale

Liberazione dei conferimenti: in denaro o in natura

# Sottoscrizione del capitale sociale (1)

Con tale operazione si origina un credito verso soci per l'azienda, con valore pari ai conferimenti che questi si sono impegnati ad apportare mediante la stipulazione dell'atto costitutivo.

L'analisi dei valori dell'operazione configura una VF+ per l'accensione in DARE del conto finanziario «Soci c/sottoscrizioni», bilanciata per il pari importo da una VE+ connessa all'apertura in AVERE di un conto acceso al capitale sociale (CS).

## **N.B.**

Nelle S.p.A. il CS può essere rappresentato da azioni di diverso tipo (ordinarie, di risparmio, privilegiate, ecc.). Potrebbe, inoltre, essere utilizzato il conto «Azionisti c/sottoscrizioni» invece del conto Soci.

# Sottoscrizione del capitale sociale (2)

## Esempio

Si costituisce la «Frassitec S.p.A.». Il capitale iniziale sottoscritto è pari a € 200.000,00.

La rilevazione in contabilità sarà la seguente:

VE-	VE+
	Capitale sociale azioni ord. <b>200.000,00</b>
Soci c/sottoscrizioni <b>200.000,00</b>	
VF+	VF-

# Apporti in denaro (1)

Il credito verso soci è destinato, nel tempo, a tramutarsi in disponibilità di fattori della produzione (cfr. art. 2327 c.c., in tali società il Capitale Sociale è inferiore a € 120.000,00).

Le disposizioni civilistiche (cfr. art. 2342 c.c.) impongono alle S.p.A. che, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, venga versato, presso una banca, almeno il 25% dei conferimenti in denaro (o l'intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale).

Se viene a mancare la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti dovranno essere effettuati entro 90 giorni.

# Apporti in denaro (2)

## Esempio

Per la costituzione della «Frassitec S.p.A.», l'atto costitutivo prevede esclusivamente conferimenti in denaro.

La rilevazione in contabilità del 25% del totale dei conferimenti in denaro sarà la seguente:

VE-			VE+
Banca c/c	<b>50.000,00</b>	Soci c/sottoscrizioni	<b>50.000,00</b>
<b>VF+</b>			<b>VF-</b>

# Apporti in denaro (3)

## Esempio

Supponiamo che gli amministratori della Frassitec S.p.A. decidano di richiamare, in un'unica soluzione, il 75% del CS. La rilevazione del versamento delle quote richieste sarà la seguente:

VE-	VE+
Soci c/decimi richiamati <b>150.000,00</b>	Soci c/sottoscrizioni <b>150.000,00</b>
VF+	VF-

# Apporti in denaro (4)

Si provvederà, poi alla rilevazione della liberazione dei decimi richiamati, a mezzo banca.

La rilevazione sarà la seguente:

VE-			VE+
Banca c/c	<b>150.000,00</b>	Soci c/decimi richiamati	<b>150.000,00</b>
<b>VF+</b>			<b>VF-</b>

# Apporti in natura (1)

Esistono casi nei quali può essere prevista dall'atto costitutivo la liberazione di conferimenti in natura diversi dalla moneta, in funzione delle esigenze strutturali dell'azienda. Questi apporti, qualificabili come impieghi in attesa di realizzo, si definiscono come «**apporti in natura**».

La valutazione di questi conferimenti comporta alcune difficoltà, in quanto non provengono da operazioni di scambio sul mercato.

Per tale motivo, il legislatore (cfr. artt. 2343 e 2343-bis c.c.) impone dei vincoli stringenti in merito alle modalità di valutazione al fine di tutelare l'integrità del CS, fermo restando che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

# Apporti in natura (2)

## Esempio A

Per la costituzione della «Gerflex S.p.A.», l'atto costitutivo prevede un CS di € 200.000,00, di cui metà da conferire in denaro, il 40% in crediti e il restante in immobili.

La rilevazione in contabilità del 25% del totale dei conferimenti in denaro sarà la seguente:

VE-			VE+
Banca c/c	<b>25.000,00</b>	Soci c/sottoscrizioni	<b>25.000,00</b>
<b>VF+</b>			<b>VF-</b>

# Apporti in natura (3)

Il conferimento degli apporti in natura (crediti e immobili), sarà invece rilevato in contabilità come segue:

<b>VE-</b>		<b>VE+</b>	
Fabbricati	<b>60.000,00</b>		
Crediti	<b>40.000,00</b>	Soci c/sottoscrizioni	<b>100.000,00</b>
<b>VF+</b>		<b>VF-</b>	

# Apporti in natura (4)

Vi può essere il caso in cui il conferimento sia costituito da un'*intera azienda funzionante*, apportata con l'intento di continuarne l'esercizio.

In questa eventualità, il valore dell'apporto non è determinabile mediante un'aggregazione o una somma algebrica delle attività e delle passività dell'azienda conferita, ma come valore unitario.

**Il capitale aziendale ha significato economico solo se è in grado di assicurare un reddito futuro.**

Tale capacità, espressa monetariamente, costituisce il valore economico del capitale dell'azienda apportata o, più semplicemente, il suo capitale economico.

# Apporti in natura (5)

Il conto «Avviamento» ha natura economica e si riferisce a un fattore produttivo sui generis, poiché non consiste in un bene specifico, ma è l'espressione della sinergia attuabile dal sistema dell'azienda apportata.

Dal momento che l'azienda conferita è destinata a continuare la propria attività per un periodo non breve, l'avviamento è considerato ad utilità pluriennale, pertanto va assoggettato alla procedura di ammortamento.

# Apporti in natura (6)

## Esempio B

Per la costituzione della «German S.p.A.», un socio conferisce per € 38.000,00 la sua azienda, avente un capitale così costituito: mobili e arredi € 23.000,00, macchinari € 8.000,00, crediti v/clienti € 12.000,00, debiti diversi € 5.500,00, debiti v/fornitori € 3.500,00.

La rilevazione in contabilità sarà la seguente:

<b>VE-</b>		<b>VE+</b>	
Mobili e arredi	<b>23.000,00</b>		
Macchinari	<b>8.000,00</b>		
Avviamento	<b>4.000,00</b>		
		Debiti diversi	<b>5.500,00</b>
Crediti v/clienti	<b>12.000,00</b>	Debiti v/fornitori	<b>3.500,00</b>
		Soci c/sottoscrizioni	<b>38.000,00</b>
<b>VF+</b>		<b>VF-</b>	

# Determinazione degli utili d'esercizio

(1)

Al termine dell'esercizio amministrativo, dal confronto dei costi con i ricavi emerge l'entità, positiva (utile) o negativa (perdita), del risultato economico dell'esercizio.

La determinazione di quest'ultimo e le operazioni che ne conseguono (distribuzione, accantonamento o copertura della perdita) modificano l'entità e/o la composizione del capitale proprio, causando così delle variazioni endogene, legate cioè all'andamento della gestione caratteristica aziendale.

La rilevazione di un utile indica la creazione di ricchezza operata dall'azienda, in quanto il flusso di ricavi generato dalla gestione è stato capace di garantire la remunerazione di tutti i fattori produttivi e l'ottenimento di un margine residuale.

# Determinazione degli utili d'esercizio (2)

## Esempio

Viene rilevato contabilmente l'utile dell'esercizio n della «Dercox S.p.A.», pari a € 100.000,00.

La rilevazione sarà la seguente:

<b>VE-</b>			<b>VE+</b>
	<b>Conto Economico</b> <b>100.000,00</b>	<b>Utile dell'esercizio</b> <b>100.000,00</b>	
<b>VF+</b>			<b>VF-</b>

# Assegnazione degli utili a riserva legale (1)

Esistono, per certe forme aziendali, dei vincoli giuridici che rendono obbligatori determinati accantonamenti di utili.

Si consideri, per esempio, per le società di capitali l'accantonamento obbligatorio a **riserva legale** (art. 2430 c.c.) di una quota pari almeno al 5% degli utili, finché tale riserva non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale.

Analogamente, lo stesso carattere di obbligatorietà è assunto dalle **riserve statutarie**.

# Assegnazione degli utili a riserva legale (2)

## Esempio

In data 31/05/n+1, la «Dercox S.p.A.» decide di distribuire interamente ai soci gli utili dell'anno n, salvo la quota minima prevista per accantonamento a riserva legale. La rilevazione sarà la seguente:

<b>VE-</b>				<b>VE+</b>
	Utile dell'esercizio <b>100.000,00</b>	Riserva legale	<b>5.000,00</b>	
		Soci c/dividendi	<b>95.000,00</b>	
<b>VF+</b>				<b>VF-</b>

# Assegnazione degli utili a riserva legale (3)

Talvolta la società, pur presentando un risultato economico positivo, può trovarsi momentaneamente in una difficoltà finanziaria nel pagamento dei dividendi. In tale eventualità, la pressione esercitata dagli azionisti di minoranza per distribuire gli potrebbe portare l'Assemblea a deliberare la distribuzione di nuove azioni.

Gli utili possono essere distribuiti solo se effettivamente conseguiti e risultanti dal bilancio, regolarmente approvato. Se si verifica una perdita, gli utili non possono essere ripartiti fino a quando il Capitale Sociale non risulti integrato o ridotto in misura corrispondente (cfr. art. 2433 c.c.).

# Assegnazione degli utili ad altre riserve (1)

Oltre alla riserva legale, esistono altri tipi di riserve derivate dall'accantonamento degli utili.

Sotto un profilo formale, si distinguono le **riserve obbligatorie** dalle **riserve facoltative**. Tra le prime rientrano, oltre alla riserva legale e alla riserva statutaria, le riserve per l'acquisto di azioni proprie e le riserve per l'acquisto di società controllanti.

Con riserva straordinaria, invece, si intendono le riserve facoltative.

Un altro criterio distintivo consiste nel dividere le **riserve specifiche** (es. riserva per rinnovamento) da quelle **generiche**.

Per **riserve occulte**, infine, si intendono le sopravvalutazioni di costi e/o passività e le sottovalutazioni di ricavi e/o attività effettuate prima della determinazione del risultato economico.

# Assegnazione degli utili ad altre riserve (2)

## Esempio

La Dercox S.p.A. decide di destinare € 40.000 dei 100.000 di utile dell'esercizio nel seguente modo: 5.000 a riserva legale, 10.000 a riserva statutaria, 15.000 a riserva stabilizzazione dividendi, 5.000 a riserva per rinnovamento e 5.000 a riserva straordinaria. La restante parte è distribuita ai proprietari:

VE-	VE+
Utile dell'esercizio <b>100.000,00</b>	Riserva legale <b>5.000,00</b> Riserva statutaria <b>10.000,00</b> Riserva stabilizz. div. <b>15.000,00</b> Riserva per rinnov. <b>5.000,00</b> Riserva straordinaria <b>5.000,00</b>
	Soci c/dividendi <b>60.000,00</b>
VF+	VF-

# Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del Capitale Sociale (1)

L'art. 2442 c.c. riconosce all'Assemblea dei soci di deliberare l'**aumento del Capitale Sociale** mediante l'utilizzo delle riserve di utili realizzati.

Si parla di aumento «**virtuale**», poiché il passaggio di riserve a Capitale non determina nuovi apporti di mezzi finanziari da parte degli azionisti, ma si risolve in una permutazione di valori compresi nel Capitale Proprio.

In concreto, l'attuazione della volontà dell'Assemblea si realizza:

- 1. Con l'emissione di nuove azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle già possedute;*
- 2. Con l'aumento del VN delle azioni in circolazione.*

# Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del Capitale Sociale (2)

## Esempio

La «Dercox S.p.A.» decide di destinare parte della riserva straordinaria, pari a € 50.000,00 ad aumento del Capitale Sociale mediante emissioni di azioni da assegnare gratuitamente agli azionisti:

<b>VE-</b>	<b>VE+</b>
Riserva straordinaria <b>50.000,00</b>	Capitale Sociale <b>50.000,00</b>
<b>VF+</b>	<b>VF-</b>

# Assegnazione degli utili ai soggetti non proprietari (1)

Oltre ai proprietari, in azienda possono esistere altri soggetti destinatari degli utili di esercizio i quali, per la loro attività svolta e per l'influenza esercitata sull'andamento aziendale, si trovano nella condizione di poter legare la remunerazione della loro prestazione agli utili conseguiti dall'azienda.

In special modo nelle società di capitali, gli amministratori vedono la propria remunerazione corrisposta sotto forma di partecipazione agli utili (cfr. artt. 2389 e 2432 c.c., i quali dispongono che le somme percepite dagli amministratori debbano essere calcolate successivamente all'accantonamento della quota obbligatoria a riserva legale). In casi più rari, accade che anche i dipendenti esecutivi possano ricevere parte della propria remunerazione come forma di partecipazione agli utili.

# Assegnazione degli utili ai soggetti non proprietari (2)

## Esempio

La «Blackdoor S.p.A.» decide di distribuire i 106.200 euro di utile nel seguente modo: 5% a riserva legale ed € 890 come avanzo utili. Ottenuta, così, la somma di € 100.000, il 10% viene distribuito agli amministratori e il 90% ai proprietari:

<b>VE-</b>	<b>VE+</b>
Utile dell'esercizio <b>106.200,00</b>	Riserva legale <b>5.310,00</b> Avanzo utili <b>890,00</b>
<b>VF+</b>	Ammin. c/compensi <b>10.000,00</b> Soci c/dividendi <b>90.000,00</b>
	<b>VF-</b>

# Determinazione delle perdite d'esercizio

La rilevazione di un risultato economico negativo determina una variazione del Capitale Proprio in senso diminutivo.

Rilevare una **perdita** significa accertare che le remunerazioni corrisposte ai fattori della produzione sono state maggiori di quelle fornite alla produzione aziendale dai propri clienti (in altre parole, i costi di competenza dell'esercizio sono stati maggiori dei ricavi).

Una perdita d'esercizio determina, inoltre, l'esigenza di provvedere alla sua sistemazione poiché, finché permane in contabilità, non è possibile distribuire gli utili nei successivi esercizi.

La sistemazione della perdita può avvenire in due modi:

- 1. Con la copertura contabile, diminuendo le riserve o il CS;**
- 2. Con la copertura reale, apportando nuove risorse esterne.**

# Copertura contabile delle perdite (1)

Attraverso la ***copertura contabile*** (o virtuale), la perdita viene estinta utilizzando opportune riserve e, qualora non fossero capienti, riducendo il Capitale Sociale.

La rilevazione contabile di questa copertura, risolvendosi in una permutazione economica confinata nell'area del Capitale Proprio, non aggiunge niente sul piano sostanziale, se non confermare il depauperamento di capitale.

# Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del Capitale Sociale (2)

## Esempio A

La «Everloosing S.p.A.» rileva una perdita di € 60.000,00. Per coprirla, decide di utilizzare tutte le riserve esistenti (riserva legale € 24.000,00 e riserva statutaria € 10.000,00). A saldo si riduce il Capitale Sociale. La prima operazione da contabilizzare è la rilevazione della perdita:

<b>VE-</b>	<b>VE+</b>
Perdita dell'esercizio <b>60.000,00</b>	Conto Economico <b>60.000,00</b>
<b>VF+</b>	<b>VF-</b>

# Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del Capitale Sociale (3)

La seconda operazione da rilevare in contabilità è la copertura della perdita mediante le riserve e il Capitale Sociale:

VE-		VE+
Riserve statutarie	<b>10.000,00</b>	Perdita dell'esercizio <b>60.000,00</b>
Riserva legale	<b>24.000,00</b>	
Capitale sociale	<b>26.000,00</b>	
VF+		VF-

# Copertura contabile delle perdite

## (4)

La perdita d'esercizio può essere mantenuta, totalmente o parzialmente, in contabilità, rinviando la copertura della parte residua agli esercizi successivi.

In questo caso, al conto «Perdita dell'esercizio», si sostituisce il conto «Perdita degli esercizi precedenti».

Questa forma di trattamento non costituisce copertura contabile né reale, ma si risolve in una semplice dilazione delle decisioni in merito.

Negli esercizi successivi, però, si possono coprire tali perdite destinandovi parzialmente o integralmente gli utili maturati.

# Copertura contabile delle perdite (5)

## Esempio B

La «Litter S.p.A.» decide di sospendere agli esercizi successivi la perdita già rilevata per € 40.000,00.

La prima rilevazione da effettuale in contabilità è il rinvio della perdita:

<b>VE-</b>	<b>VE+</b>
Perdita degli esercizi precedenti <b>40.000,00</b>	Perdita dell'esercizio <b>40.000,00</b>
<b>VF+</b>	<b>VF-</b>

# Copertura contabile delle perdite (6)

Nell'esercizio successivo, la Litter rileva un utile di € 25.000,00 che viene integralmente destinato a copertura parziale della perdita esistente in contabilità. La seconda operazione da rilevare in contabilità è la copertura della perdita degli esercizi precedenti:

<b>VE-</b>	<b>VE+</b>
Utile dell'esercizio <b>25.000,00</b>	Perdita degli esercizi precedenti <b>25.000,00</b>
<b>VF+</b>	<b>VF-</b>

# Copertura reale delle perdite (1)

La ***copertura reale*** (o effettiva) della perdita comporta il reintegro, a carico dei soci, delle risorse andate perdute.

Pertanto, sul profilo della dinamica dei valori, si hanno delle rilevazioni simili a quelle esaminate in precedenza per l'apporto iniziale di capitale:

- 1. Preventiva origine di un credito verso soci, che misura la variazione economica positiva data dalla riduzione della perdita;*
- 2. Successivo reintegro da parte dei soci con conferimento di risorse (liquide o in natura).*

Il credito verso soci è rilevato nel conto «Soci c/reintegrazioni».

# Copertura reale delle perdite (2)

## Esempio

La «Bit Computer S.p.A.» decide di reintegrare la perdita di esercizio, pari a € 90.000,00. La copertura viene effettuata dai soci tramite versamento in c/c bancario. La prima operazione da rilevare sarà la copertura reale della perdita:

VE-	VE+
	Perdita dell'esercizio <b>90.000,00</b>
Soci c/reintegrazioni <b>90.000,00</b>	
VF+	VF-

# Copertura reale delle perdite (3)

La seconda operazione da rilevare in contabilità è il versamento da parte dei soci sul c/c bancario, causante l'estinzione del credito della società nei loro confronti:

VE-		VE+	
Banca c/c	<b>90.000,00</b>	Soci c/reintegrazioni	<b>90.000,00</b>
VF+		VF-	

# Copertura reale delle perdite (4)

Per le **società di capitali**, il Codice Civile impone una particolare procedura (cfr. artt. 2446-2447): quando la perdita è maggiore di  $1/3$  dei mezzi propri, va immediatamente convocata l'assemblea e va obbligatoriamente utilizzata la copertura contabile con il CS se, nell'esercizio successivo, la perdita è ancora presente.

Per le **società di persone** e le imprese individuali il problema della copertura è esattamente identico. Non vi sono, tuttavia, obblighi giuridici di copertura delle perdite in funzione dell'entità delle stesse, salva l'impossibilità di coprire gli utili finché la perdita non sia coperta (cfr. art. 2303 c.c.).

# Le modificazioni reali del capitale proprio non attinenti la gestione del risultato economico

Il capitale proprio può variare non solo in relazione alla gestione dei risultati economici annuali, ma anche con riferimento ad operazioni particolari, poco frequenti e legate ad esigenze specifiche.

Tra queste, è possibile individuare:

- ***Variazioni positive di capitale***, tra le quali rientrano gli aumenti di capitale a pagamento;
- ***Variazioni negative di capitale***, tra le quali rientrano le riduzioni di capitale.

Tali variazioni comportano una modifica dell'atto costitutivo, con relativo sostenimento delle spese collegate.

# Aumento reale di capitale proprio (1)

L'***aumento reale*** (o «a pagamento») di capitale, con effettivo aumento del capitale proprio, è determinato da un accresciuto fabbisogno di mezzi della proprietà, riconducibile a diverse cause, tra cui:

- *Espansione aziendale;*
- *Miglioramento del rapporto tra mezzi propri e di terzi;*
- *Ricapitalizzazione dopo un periodo di crisi;*
- *Sfruttamento di andamenti favorevoli del mercato finanziario;*
- *Ammissione alla quotazione in Borsa.*

# Aumento reale di capitale proprio

## (2)

Le risorse possono essere apportate da vecchi soci o da soci divenuti tali per l'occasione.

L'aumento di capitale avviene offrendo nuove quote di partecipazione sociale (azioni) ad un valore che, non necessariamente, coincide con il valore nominale.

Di norma, invece, accade che l'entità delle risorse apportate sia superiore al valore nominale dell'aumento di capitale sociale, per l'applicazione di un **sovrapprezzo**.

# Aumento reale di capitale proprio

## (3)

Il sovrapprezzo viene incluso in un conto specifico, la «riserva sovrapprezzo azioni» (cfr. artt. 2431 e 2439 c.c.).

L'art. 2431 dispone la non distribuzione del sovrapprezzo ai soci finché la riserva legale non ha raggiunto un valore pari al 20% del capitale sociale.

L'art. 2439 prevede l'integrale immediato versamento del sovrapprezzo stesso.

Per effettuare un aumento di capitale sociale devono essere stati integralmente effettuati i conferimenti già sottoscritti (art. 2438).

# Aumento reale di capitale proprio (4)

## Esempio

Nella «Tecnoprint S.p.A.» sono emesse e sottoscritte integralmente 10.000 nuove azioni del VN di € 10,00, con un sovrapprezzo di € 0,80/azione:

VE-	VE+
	Cap. soc. azioni ord. <b>100.000</b> Riserva sovrapp. azioni <b>8.000</b>
Soci c/sottoscrizioni <b>108.000</b>	
VF+	VF-

# Aumento reale di capitale proprio

## (5)

Quando si procede a un aumento di capitale in momenti diversi dall'inizio dell'esercizio, i nuovi apporti non dovrebbero partecipare alla distribuzione degli utili in modo paritario con i capitali già esistenti.

Pertanto, al momento della distribuzione degli utili, si dovrebbe procedere a un riparto dell'utile anche in base al tempo di permanenza dei capitali all'interno dell'azienda.

Per ovviare a questo problema, di solito, si preferisce far gravare sui nuovi capitali un contributo commisurato alla presumibile entità del risultato economico maturato fino a quel momento.

Tale contributo aggiuntivo, acceso al conto «Conguaglio utili», permette ai nuovi capitali di partecipare alla distribuzione degli utili in maniera paritetica ai capitali già esistenti.

# Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (1)

L'uscita di soci dalla compagine aziendale si verifica per le aziende aventi forma giuridica di società in 3 casi:

1. *Morte del socio;*
2. *Recesso volontario;*
3. *Esclusione (deliberata dagli altri soci).*

Per tali casi, il Codice Civile dispone in maniera diversa a seconda della forma giuridica della società, distinguendo società di persone (cfr. artt. 2284-2290) da quelle di capitali (cfr. artt. 2437).

# Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (2)

Un elemento che accomuna le due tipologie di società riguarda il criterio di determinazione della quota di liquidazione, la quale comprende non solo la parte di capitale sottoscritta, ma anche il complessivo valore della partecipazione (cioè la quota di capitale comprensiva delle riserve formatesi a vario titolo e della quota di utili presumibilmente maturata fino a quel momento).

# Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (3)

## Esempio

In seguito allo scioglimento, la «Gamma s.n.c.» attribuisce a un socio escluso ex art. 2289 c.c. la parte spettante di capitale sociale (€ 3.000,00) e di riserve (€ 10.000,00), stimando in € 1.000,00 la quota di utili in corso di formazione. La prima operazione da rilevare è la liquidazione della quota del socio escluso:

VE-		VE+
Capitale sociale	<b>3.000,00</b>	
Ris. straordinaria	<b>10.000,00</b>	
Acconti su utile	<b>1.000,00</b>	
		Soci c/liquidazioni <b>14.000,00</b>

VF+ VF-

# Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (4)

La seconda operazione da rilevare è il pagamento. La legge ne dispone il pagamento entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto:

<b>VE-</b>		<b>VE+</b>	
Soci c/liquidazioni	<b>14.000,00</b>	Banca c/c	<b>14.000,00</b>
<b>VF+</b>		<b>VF-</b>	

# Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (5)

Nella realtà accade sovente che, prima di liquidare la quota del socio uscente, gli altri soci preferiscano rilevare la sua percentuale di proprietà o favorire l'entrata nella compagine di un altro soggetto.

In questi modi la società non deve provvedere a ridurre l'entità del proprio patrimonio netto, ma l'operazione si risolve in una transazione tra i soci medesimi.

La facilità nella sostituzione dei soci è il meccanismo alla base del funzionamento dei mercati borsistici.

# Diminuzione di capitale proprio per esuberanza (1)

L'altro caso di riduzione reale del capitale si verifica per l'accertata esuberanza di quest'ultimo rispetto alle esigenze dell'attività aziendale.

Questo caso è piuttosto raro, in quanto è difficile prevedere, a un dato momento della vita aziendale, se le esigenze future renderanno ancora superflua la disponibilità di una quantità di capitale non gravata da vincoli di restituzione e remunerazione.

Sotto il profilo civilistico, l'operazione costituisce una riduzione delle garanzie per i terzi e i creditori, stabilendo delle preventive approvazioni delle deliberazioni in riduzioni di capitale da parte dei creditori (cfr. artt. 2306 e 2445 c.c.).

# Diminuzione di capitale proprio per esuberanza (2)

Sotto il profilo fiscale, la riduzione di capitale è assimilabile alla distribuzione di utili, se effettuata in seguito a un aumento gratuito di capitale mediante capitalizzazione delle riserve.

Le modalità tecniche con le quali è possibile procedere alla riduzione del capitale in esubero sono le seguenti:

- 1. Rimborso di azioni**, con relativa fuoriuscita di risorse della gestione (il rimborso può essere proporzionale oppure casuale, con estrazione a sorte del numero delle azioni da rimborsare);
- 2. Liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare versamenti non ancora dovuti** (nel caso in cui il capitale non sia stato integralmente liberato);
- 3. Acquisto sul mercato di azioni proprie** e conseguente annullamento delle stesse, con relativa riduzione dell'ammontare del capitale sociale.

# Rappresentazione in bilancio

CONTO ECONOMICO

*21) Utile (perdite) dell'esercizio*

# Rappresentazione in bilancio

*STATO PATRIMONIALE*

*ATTIVO*

A) *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*

# Rappresentazione in bilancio

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVO

#### A) Patrimonio netto

- I) Capitale. (Capitale sociale, ecc.)
- II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III) Riserva di rivalutazione
- IV) Riserva legale
- V) Riserve statutarie
- VI) Altre riserve (Riserva straordinaria, ecc.)

...

- VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
- IX) Utili (perdite) dell'esercizio
- X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

...

#### D) Debiti

- 3) Debiti verso soci per finanziamenti (Soci c/finanziamenti infruttiferi)

...

- 14) Altri debiti (Soci c/dividendi, ecc.)

# Riferimenti bibliografici

**Marchi**: Cap. 14